



PROVINCIA DI FIRENZE

Assessorato alle Politiche Territoriale e Ambientali

REGOLAMENTO

*“Garante della comunicazione per i procedimenti concernenti
gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo
del territorio. Organizzazione e funzioni”*

L.R. 3 gennaio 2005 n.1

“Norme per il governo del territorio

Febbraio 2007



RELAZIONE

AL REGOLAMENTO “GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER I PROCEDIMENTI CONCERNENTI GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI”

1. La legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, *Norme per il governo del territorio*, con disposizioni specificamente rivolte ad assicurare un’informazione idonea a promuovere la più ampia partecipazione possibile ai procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, prescrive l’obbligo, per l’Amministrazione competente, di istituire un apposito ufficio, il Garante della comunicazione (articoli 19 e 20).

Il presente regolamento, in totale condivisione delle ragioni ispiratrici della legge cit., provvede alla disciplina di detto ufficio.

Specie in tema di governo del territorio un’informazione adeguata ed efficace si può avere solamente se essa è volta a volta proporzionata anche alle esigenze e ai fatti che si manifesteranno nel corso della procedura ed ai bisogni sostanziali di conoscenza che vi dovranno essere individuati. Di conseguenza non è opportuno prescrivere un reticolo di dettagliate disposizioni, la cui idoneità rispetto allo scopo non è astrattamente e preventivamente definibile, ma determinare principi direttivi e obiettivi e attribuire ampie possibilità di azione al Garante, affinché possa, nell’esercizio della sua propria missione, provvedere nel modo migliore.

2. L’art. 1 indica l’oggetto del regolamento.

L’art. 2 delinea i profili organizzativi dell’ufficio, i requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico. Si ritiene di dover conferire al Dirigente competente l’individuazione del soggetto da proporre all’ufficio e di consentire che la scelta possa cadere sia su personale interno sia su personale esterno (secondo la possibilità prevista dall’art. 19, c. 2, LR cit.),

con la sola esclusione di colui che sarà chiamato a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, esclusione del resto testualmente prevista dal cit. art. 19, c. 2.

Gli artt. 3-5 si occupano delle funzioni del Garante, sia con riferimento agli interlocutori esterni, gli interessati alle informazioni ed i destinatari delle informazioni, sia con riferimento agli interlocutori interni, cioè agli altri uffici dell'Amministrazione. Tali norme impongono essenziali obblighi di coordinamento e di collaborazione e al tempo stesso sono destinate ad impedire sovrapposizioni o duplicazioni, in particolare nei confronti del responsabile del procedimento, ufficio anch'esso specificamente previsto dalla legge regionale citata (art. 16).



REGOLAMENTO

***GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER I PROCEDIMENTI CONCERNENTI GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI***

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - IL GARANTE

ART. 3 - COMPITI DEL GARANTE

ART. 4 - COMUNICAZIONE INTERNA

ART. 5 - MEZZI E SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO

1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della LR 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina il Garante della comunicazione della Provincia di Firenze e le sue funzioni.

ART. 2 – IL GARANTE

1. L'Ufficio del Garante è istituito presso la Direzione Generale Sviluppo e Territorio.
2. La Giunta, tenendo conto del quadro generale delle risorse e degli obiettivi da perseguire, assicura al Garante la disponibilità di mezzi adeguati.
3. Il Garante è scelto fra persone in possesso di diploma di laurea, dotate di autonomia di giudizio e di preparazione ed esperienza adeguate alla funzione da esercitare.
4. Il Garante è nominato con determinazione del Dirigente preposto alla Direzione specificatamente competente per il singolo procedimento, a seguito dell'approvazione del relativo atto di avvio.
5. Il Garante può essere nominato anche per più procedimenti.

ART. 3 - COMPITI DEL GARANTE

1. Il Garante assume ogni iniziativa utile per la corretta e tempestiva conoscenza delle scelte e degli elementi acquisiti durante le varie fasi procedurali di formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di governo del territorio di competenza della Provincia. A tal fine può utilizzare i mezzi più idonei e convocare appositi incontri con i cittadini, singoli o associati.
2. Il Garante assicura che le informazioni siano fornite e divulgate in forma chiara e comprensibile.
3. In particolare il Garante:
 - a. definisce, fin dall'avvio del procedimento, un piano di comunicazione concordato con il responsabile del procedimento;
 - b. collabora con il responsabile del procedimento affinché siano fornite informazioni idonee alla massima comprensibilità e diffusione e propone eventuali integrazioni dell'informazione sia sotto il profilo del contenuto sia delle modalità di circolazione;
 - c. valuta, se rilevanti, eventuali richieste ed indicazioni per un'informazione sempre più efficace;
 - d. redige, ai sensi dell'art. 20, c. 2, LR n. 1/2005, il rapporto sull'attività svolta fino al momento in cui sono assunte determinazioni provvedimentali di adozione o di approvazione; il rapporto indica in forma sintetica gli elementi necessari per una corretta rappresentazione dell'attività svolta ed è trasmesso al responsabile del procedimento.
 - e. assicura che le istanze di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni concernenti i procedimenti in oggetto siano tempestivamente esaminate ad opera degli Uffici competenti.

ART. 4 - COMUNICAZIONE INTERNA

1. Il Garante opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del procedimento e con gli Uffici coinvolti nella procedura.
2. Gli Uffici, tramite il Responsabile del Procedimento, trasmettono tempestivamente i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta partecipazione dei cittadini.
3. Il Garante provvede alla comunicazione interna mediante la redazione di note informative relative alle principali fasi del procedimento; le note sono trasmesse al Servizio Sistema Informativo per l'inserimento nel sito web della Provincia nonché agli Uffici con compiti di informazione e di comunicazione e sono affisse nelle bacheche delle principali sedi della Provincia aperte al pubblico.

ART. 5 - MEZZI E SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE

1. Le attività d'informazione e comunicazione da individuare nel piano di comunicazione comprendono:
 - a. la promozione di conferenze stampa e comunicati per la presentazione delle attività inerenti la procedura in corso;
 - b. la diffusione delle informazione ai cittadini, alla collettività e ad altri enti e soggetti pubblici e privati mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, la rete internet e, ove necessario, tramite la stampa e le televisioni di ambito locale.
2. Il Garante indica sul sito della Provincia di Firenze le modalità con cui gli interessati possono comunicare con l'Ufficio.